

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,  
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

DATA 31/10/2017

269 – 28526 / 2017

N. emanazione - protocollo / anno

**OGGETTO:** Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Impresa	<b>TRASMAL SRL</b>
Sede legale e sede operativa	Via Roma, 95 - ROLETTO
P. IVA	07426690017
Posizione n.	018432

**Il Dirigente del Servizio**

**Premesso che:**

l'Impresa in oggetto svolge presso la sede operativa sopra indicata la messa in riserva e recupero R13/R4 di rifiuti speciali non pericolosi di cui ai p.ti 1.1-2.1-3.1-3.2-3.3-3.5-5.1-5.2-5.7-5.8-5.9-5.16-5.18-5.19-6.1-6.2-6.5-6.6-6.11-7.1-7.2-7.4-7.6-7.10-7.14-7.25-7.29-7.31bis-8.4-9.1-9.6-10.2-13.1-13.20-16.1 e 18.2 del D.M. 5/2/98 e s.m.i., a seguito di iscrizione al Registro ex art. 216 del D.Lgs 152/06, scaduta il 05/10/2017 ancora in vigore nelle more del rilascio dell'A.U.A.;

in data 26/06/2017, presentava al SUAP della Città di Pinerolo, ai fini del rinnovo del suddetto titolo, istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (*di seguito A.U.A.*) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per lo stabilimento sito in Roletto – Via Roma, 95 - riferimento pratica SUAP n. 36594 del 26/06/2017;

il SUAP, trasmetteva alla Città Metropolitana di Torino la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 29/06/2017, prot. n. 79499/BA4/2017;

la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 89479/LB7/SA/PC del 20/07/2017, comunicava al SUAP l'esito positivo della verifica di conformità sull'istanza e l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'autorizzazione in oggetto;

in data 04/09/2017 con nota prot. SUAP n. 0049696, veniva trasmessa alla Società la richiesta integrazioni formulata dal competente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Città Metropolitana di Torino;

in data 05/10/2017, prot. n. 117001/BA4/2017 pervenivano per il tramite del SUAP, le integrazioni richieste e valutate non esaustive ai fini istruttori;

in data 17/10/2017 prot. n. 122678/BA4/2017 pervenivano ulteriori precisazioni e parziale rettifica delle informazioni tecniche già comunicate;

a seguito dell'entrata in vigore della Legge 28 luglio 2016, n. 154, cosiddetto "Collegato Agricoltura", è stato modificato l'art. 185 del D.Lgs 152/06, escludendo di fatto *paglia, sfalci e potature da aree verdi, come giardini, parchi e aree cimiteriali o da attività agricole e agro-industriali*

dall'applicazione della Parte IV del D.Lgs 152/06, ossia dalla disciplina dei rifiuti, pertanto venuti meno i presupposti autorizzativi di competenza, nell'iscrizione n. 51/2017 non sarà ricompreso il CER 200201, riconducibile alla tipologia 16.1 lettera l).

**Considerato che:**

il Gestore ha dichiarato che lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ne' alla L.R. 40/98 relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale;

i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013) sono:

- iscrizione al Registro ex art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle **emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**Acquisito:**

il parere del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Città Metropolitana di Torino, competente in materia ambientale di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, anticipato tramite mail in data 23/10/2017, con cui sono state trasmesse *le prescrizioni finalizzate al contenimento delle emissioni diffuse*;

**Rilevato che:**

per l'adozione del presente provvedimento, l'art. 4 del D.P.R. 59/2013 fissa il termine di 120 gg, a decorrere dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'interruzione dei termini disposta dall'art. 2, comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;

ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

**Visti:**

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e s.m.i.;
- l’art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013” emessa dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);
- la D.G.P. n. 943 – 50288/2013 del 17/12/2013 *“Competenze in materia di autorizzazione unica ambientale dell’area risorse idriche e qualità dell’aria e dell’area sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale. approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze”*.

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitan;

visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitan.

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 *“Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all’esercizio di attività di recupero e smaltimento rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo”*, che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale.

## DETERMINA

- 1) di adottare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 l’Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento della **TRASMAL SRL – sede operativa Via Roma, 95 - ROLETTO** per la durata di anni quindici (15), che decorrono dalla data di rilascio del presente provvedimento all’Impresa da parte del SUAP;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 sostituisce:

- la comunicazione in materia di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06;
  - l'autorizzazione alle **emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 3) di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni previste dalle normative di settore richiamate agli allegati A (gestione rifiuti), suballegato A (planimetria di riferimento) e B (emissioni in atmosfera) parti integranti e sostanziali dell'atto medesimo.

#### AVVERTE CHE

- la presente autorizzazione si compone degli Allegati A e B;
- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;
- deve essere sempre conservata in copia conforme presso lo stabilimento, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
- la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;
- eventuali modifiche non sostanziali delle attività dovrà essere comunicata preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- in caso di variazione del regime societario l'Impresa subentrante dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione.

#### DISPONE

che il presente atto sia trasmesso, in modalità telematica, al SUAP di Pinerolo [protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemontel.it](mailto:protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemontel.it) che provvederà a *rilasciarlo* all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) coinvolti nel Procedimento (ARPA, Comune), per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze, *dando riscontro alla Città Metropolitana di Torino dell'avvenuto rilascio.*

## INFORMA

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di rilascio.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

SA/PC

Torino, 31/10/2017

La Dirigente del Servizio  
Ing. Sandra BELTRAMO

**ALLEGATO A – GESTIONE RIFIUTI**

- a) L'impresa risulta iscritta al Registro delle attività di recupero di cui all'art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i., per cui gli è stato attribuito il n. 51/2017. A seguito di presentazione dell'AUA il suddetto titolo viene ricompreso nel presente atto.
- b) L'attività di recupero dei rifiuti prevede:

CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di Recupero	Q.tà massima movimentabile (t/a)	Q.tà massima stoccabile (t)
150101 - 150105 - 150106 - 200101	1.1: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	R13 R3	13.000	50
101112 - 150107 - 160120 - 170202 - 191205 - 200102	2.1: imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	R13	1.000	50
100210 - 100299 - 120101 - 120102 - 120199 - 150104 - 160117 - 170405 - 190102 - 190118 - 191202 - 200140	3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R13 R4 (*)	3.500	200
100899 - 110501 - 110599 - 120103 - 120104 - 120199 - 150104 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170406 - 170407 - 191002 - 191203 - 200140	3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13 R4 (**)	2.400	50
150104 - 150105 - 150106 - 191203	3.3: sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta plastica e metallo	R13	2.400	40
150104 - 200140	3.5: rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato	R13	2.300	70
160106 - 160116 - 160117 - 160118 - 160122	5.1: parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	R13	5.000	100
160106 - 160116 - 160117 - 160118 - 160122	5.2: parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti dalle operazioni di messa in sicurezza	R13	2.500	50
160216 - 170402 - 170411	5.7: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	R13	100	10
160118 - 160122 - 160216 - 170401 - 170411	5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	100	10

160216 - 170411	5.9: spezzoni di cavo in fibra ottica ricoperta di tipo dielettrico (a), semidielettrico (b) e metallico (c)	R13	100	9
110114 - 110206 - 110299 - 160214 - 160216 - 200136	5.16: apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	R13	150	9
100210	5.18: residui di minerali di ferro	R13	100	12
160214 - 160216 - 200136	5.19: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo	R13	200	12
020104 - 150102 - 170203 - 191204 - 200139	6.1: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	R13	1.600	37
070213 - 120105 - 160119 - 160306 - 170203	6.2: sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	R13	500	10
070213 - 160119	6.5: paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche	R13	100	1
120105 - 160119	6.6: imbottiture sedili in poliuretano espanso	R13	100	1
070213 - 070299 - 160119	6.11: pannelli sportelli auto	R13	200	1
101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904 - 200301	7.1: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cem. armato e non	R13 R5	15.000	1.000
010399 - 010408 - 010410 - 010413	7.2: rifiuti di rocce da cave autorizzate	R13	1.000	50
101203 - 101206 - 101208	7.4: sfridi di laterizio cotto e argilla espansa	R13	100	15
170302 - 200301	7.6: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo	R13	500	25
120103 - 120104 - 120117 - 120121	7.10: sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive	R13	100	30
010504 - 010507 - 170504	7.14: detriti di perforazione	R13	150	15
100299 - 100906 - 100908 - 100910 - 100912 - 161102 - 161104	7.25: terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	R13	100	15
170604	7.29: rifiuti di lana di vetro e lana di roccia	R13	20	10
040209 - 040221 - 040222 - 160122 - 200110 - 200111	8.4: rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali	R13	100	20
030101 - 030105 - 030199 - 150103 - 170201 - 191207 - 200138 - 200301	9.1: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R13	2.000	100
030199	9.6: rifiuti di carte decorative impregnate	R13	50	10
160103	10.2: pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma	R13	2.000	30

100101 - 100102 - 100103 - 100115 - 100117	13.1: ceneri dalla combustione di carbone e lignite anche additivati con calcare e da cocombustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quali	R13	100	20
080318 - 160216	13.20: gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocop., cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi	R13	60	2
b) rifiuti vegetali di coltivazioni agricole 020103	16.1: rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità	R13	50	3
c) segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero 030105- 030101- 030301			50	10
h) scarti di legno non impregnato 030101-030199- 150103-200138			550	12
040101 - 040221 - 040222	18.2: scarti, peluria e pelucchi di lana e altre fibre di origine animale, rifilature e scarti di pelo	R13	120	10

(\*) R4: produzione di EOW secondo il disposto del Regolamento UE n. 333/2011,


(\*\*)R4: ad esclusione dei rifiuti di rame, in assenza di certificazione ex Regolamento n. 715/2013/UE della Commissione Europea del 25/6/2013, nel rispetto dei criteri contenuti nel D.M. 5/02/98 e s.m.i.



L'attività va esercitata nel rispetto del D.M. 5/02/98 e s.m.i., secondo le disposizioni di seguito richiamate:

- ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2 del D.M.A. 350/98, è dovuto il versamento del diritto di iscrizione su base annuale e deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;
- l'iscrizione al Registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. può essere sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;
- la classe di esercizio, di cui al D.M. 350/98, è la 3<sup>a</sup>;
- non è ammessa la cessazione dalla qualifica di rifiuto relativa ai rifiuti di rame in assenza della Certificazione di cui al Regolamento UE n. 715/2013;
- per l'esercizio dell'attività di recupero R4 finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto eseguita sui rifiuti di alluminio, ferro o acciaio, occorre sia ottemperato a quanto previsto dal Regolamento UE n. 333/2011. Deve inoltre essere redatta la dichiarazione di conformità per ciascuna partita di rottami metallici in ottemperanza con quanto previsto rispettivamente dall' art. 4 dei Regolamento stesso;
- per i rottami di ferro, acciaio, alluminio soddisfatte tutte le condizioni fissate dal citato Regolamento, la *cessazione dalla qualifica di rifiuto* si considera all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore;
- con riferimento ai rottami non ferrosi, esclusi quelli di rame ed alluminio per le ragioni già esposte, per l'esercizio delle suddette operazioni di recupero il riferimento è ancora il D.M. 5/02/98 e s.m.i.;
- si sottolinea inoltre che, nel caso di ritiro di "frigoriferi", deve essere certificato dal centro di provenienza l'avvenuta bonifica degli stessi e che, per quanto riguarda le tipologie di cui ai RAEE, i televisori ed i monitor contenenti tubi catodici, stante la decisione della Commissione Europea 2000/532/CE e s.m.i., sono classificati "speciali pericolosi" e come tali non gestibili in procedura semplificata;
- per i rifiuti da demolizioni edili, di cui al p.to 7.1 del D.M. 5/02/98, come disposto nell'articolo 9, comma 3, del D.M. 5/2/98 e s.m.i., il test di cessione deve essere ripetuto almeno ogni 12 mesi e comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti, sui materiali nelle condizioni finali di utilizzo, preventivamente ad una eventuale miscelazione con inerte vergine e testando tutti i parametri richiesti. Occorre altresì verificare la rispondenza dei parametri previsti dalla Circolare ministeriale n. 5205 del 15/07/2005. Tale circolare fissa anche il quantitativo massimo su cui condurre il test di cessione;
- fatto salvo quanto sopra, il materiale in uscita va comunque testato mediante verifica analitica su uno o più campioni rappresentativi della massa di inerte trattato. In mancanza delle citate verifiche, le operazioni di recupero ammesse risulteranno essere unicamente quelle di messa in riserva [R13];

- sino al conseguimento della certificazione analitica di conformità a quanto disposto all'allegato 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i., il materiale derivante dalla frantumazione deve essere considerato rifiuto con le relative conseguenze gestionali anche dal punto di vista impiantistico (adeguata pavimentazione e sistema di raccolta delle acque meteo);
- la responsabilità dei "produttori", viene definita all'art. 188 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in particolare in ordine al conferimento di rifiuti a soggetti in possesso di titoli legittimi alla gestione;
- stante le motivazioni argomentate nella circolare già trasmessa con nota prot. n. 126729/LB/SA dell'11/09/2015, non possono essere ritirati rifiuti di origine domestica conferiti da soggetti privati;
- qualora questa Amministrazione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla legge diffida l'interessato a conformarsi alla normativa vigente; trascorso inutilmente il termine assegnato senza che l'interessato provveda a quanto prescritto, l'amministrazione provinciale dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività;
- la presente iscrizione fa salve autorizzazioni/nulla osta/permessi da conseguirsi da parte di altri enti.



#### LEGENDA IMPIANTO

- ① Bottiglie PET, vuoti plastica in cumuli, da sottoporre a lavorazione
- ② Inerti lavorati (m.p.s.)
- ③ carta e cartoni in cumuli, da sottoporre a lavorazione
- ④ rifiuti non pericolosi prodotti da cernita di rifiuti misti, plastica e carta
- ⑤ carta e plastica in uscita, pressate e pallettizzate
- ⑥ rifiuti di imballaggi misti e recuperabili da RSU, da sottoporre a cernita sull'impianto
- ⑦ messa in riserva di paraurti, pannelli e sportelli auto
- ⑧ messa in riserva pneumatici fuori uso in cumuli e cassoni coperti
- ⑨ rifiuti di materie plastiche
- ⑩ conglomerati bituminosi
- ⑪ rifiuti inerti da demolizione, da recuperare
- ⑫ messa in riserva terre da scavo e rifiuti di rocce c
- ⑬ messa in riserva rifiuti inerti delle tipologie 7.4, 7.
- ⑭ carta e cartoni provenienti da raccolta differenzia
- ⑮ messa in riserva di rifiuti della tipologia 16.1
- ⑯ messa in riserva rifiuti in vetro
- ⑰ messa in riserva metalli ferrosi e non ferrosi
- ⑱ messa in riserva rifiuti in legno
- ⑲ biodegradabili, sfalci e potature
- ⑳ PET in uscita, pressate e pallettizzate
- ㉑ area di messa in riserva di rifiuti elettrici, elettronici, macchinari post-consumo per trattamenti e disassemblaggi
- ㉒ cartucce toner esauste
- ㉓ sovralli non recuperabili da avviare a smaltimento in discarica, pressati e pallettizzati

#### ATTIVITA' DI CERNITA

- A NYLON
- B CARTA
- C METALLO
- D INERTI
- E FERRO
- F VETRO
- G LEGNO
- H NON RECUPERABILI DA SMALTIRE



## ALLEGATO B – EMISSIONI IN ATMOSFERA

### B1. ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE

- L'Impresa in oggetto svolge presso la sede operativa sopra indicata l'attività di *messa in riserva e recupero* di rifiuti non pericolosi, come individuati nella relazione tecnica allegata all'istanza di A.U.A.;
- l'attività in questione genera emissioni in atmosfera di tipo diffuso, provenienti dalla movimentazione, dalla frantumazione, dalla vagliatura e dallo stoccaggio del materiale trattato, non tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecnologie disponibili;
- l'attività non prevede il recupero tramite processi a caldo, in particolare, per quanto riguarda la tipologia 7.6 (conglomerato bituminoso – materiale proveniente da operazioni di fresatura e rimozione superfici asfaltate; frammenti di piattelli per il tiro al volo), **è escluso il recupero in processi per la produzione di conglomerato bituminoso**;
- la parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo unico Ambientale, di seguito T.u.A.) si applica, ai sensi dell'art. 267, comma 1, *“agli impianti [...], ed alle attività che producono emissioni in atmosfera...”*;
- l'art. 269, comma 1, del T.u.A. dispone che *“... per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione...”* e il comma 4 che *“L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271 [...] per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento”*;
- il progetto presentato a corredo della domanda di A.U.A. prevede misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
- le condizioni di costruzione e di esercizio previsti dal progetto presentato con l'istanza autorizzativa risponde ai criteri di cui all'art. 271, comma 5, del T.u.A.;
- sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del T.u.A., oggi ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale.

### B2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n°152 e s.m.i., parte Quinta, recante norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.
- L.R. 7 aprile 2000, n°43: *“Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria”*.

### B3. ATTIVITÀ CHE GENERANO EMISSIONI DIFFUSE CONTEMPLATE NEL PRESENTE ALLEGATO

- MOVIMENTAZIONE E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
- FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

- MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO MATERIE PRIME SECONDARIE
- CARICO E SCARICO DEGLI AUTOMEZZI
- TRANSITO DEGLI AUTOMEZZI

#### **B4. PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO TIPOLOGIE 7.1 E 7.6**

1. L'impresa deve esercire le attività e gli impianti dello stabilimento secondo le migliori tecniche disponibili e, per le parti applicabili, secondo quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adottando in particolare tutte le misure atte a garantire il miglior contenimento delle emissioni diffuse.
2. I cumuli di materiali inerti, trattati o da trattare, devono essere correttamente dimensionati e posti in zone al riparo dal vento.
3. **In caso di vento forte** si dovranno **sospendere temporaneamente le attività più critiche per lo sviluppo di emissioni di polveri** (frantumazione e movimentazione del materiale frantumato e di rifiuti polverulenti) e, ove necessario al fine di ridurre il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere **all'applicazione di teli di copertura zavorrati** sui cumuli di deposito e stoccaggio particolarmente polverulenti o, in alternativa, procedere alla loro bagnatura.
4. I piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli, compatibilmente con le lavorazioni svolte, devono essere **adeguatamente irrigati al fine di evitare il sollevamento di polveri**. In caso di **impiego di sistemi di bagnatura mobili** (autobotte o sistema analogo), gli stessi devono essere detenuti stabilmente presso lo stabilimento e sottoposti a **regolare manutenzione**. Deve inoltre essere evitato l'imbrattamento dei mezzi, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di pulizia dei mezzi in uscita dallo stabilimento.
5. Qualora si operi in **condizioni di particolare arsura**, il materiale in entrata nello stabilimento ed il materiale avviato all'impianto di frantumazione deve essere **preventivamente irrorato con acqua** affinché abbia un **tenore di umidità** sufficiente a limitare la diffusione di polveri.
6. Durante l'esercizio del frantoio deve essere **costantemente mantenuto attivo il sistema di nebulizzazione a bordo macchina**, per l'abbattimento ad umido delle polveri.
7. Durante il **carico e lo scarico dei materiali** nei e dai camion mediante mezzi d'opera e durante il caricamento nelle tramogge, gli operatori devono adottare modalità operative che **minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale** e conseguentemente la **polverosità prodotta**. Devono, inoltre, essere minimizzate, per quanto possibile, le distanze di movimentazione del materiale. Qualora le fasi di carico e scarico dei mezzi avvengano in condizione di particolare arsura, occorre procedere alla **bagnatura del materiale da movimentare**.
8. Deve essere imposto **l'obbligo di riduzione della velocità di transito** da parte dei mezzi lungo strade, piste e piazzali dello stabilimento, mediante l'apposizione di idonea segnaletica.

Per i camion in ingresso ed in uscita dallo stabilimento è raccomandato l'impiego di **teloni di copertura** dei cassoni utilizzati per il trasporto.

9. **Tutti i presidi per il contenimento delle emissioni diffuse** (sistemi di irrigazione fissi e mobili delle strade e dei cumuli, sistemi di nebulizzazione a servizio dei macchinari, etc.) **devono essere correttamente utilizzati e sottoposti a costante manutenzione.** Tutti gli eventi di malfunzionamento delle suddette attrezzature, nonché tutti gli interventi manutentivi, con le relative date, devono essere annotati su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.
10. Qualora le misure di mitigazione adottate non dovessero garantire il sufficiente contenimento delle emissioni diffuse, il Gestore dovrà adottare le ulteriori misure di cui all'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

#### **B5. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE ALTRE ATTIVITA' DI RECUPERO CONTEMPLATE NELL'ISTANZA**

Non si definiscono specifiche prescrizioni per il contenimento delle eventuali emissioni in atmosfera dalle attività in questione in quanto il Gestore ha dichiarato che i rifiuti solidi con natura polverulenta nelle diverse fattispecie di attività sono stoccati in cassoni chiusi.

L'impresa deve comunque gestire le suddette attività ed i relativi impianti secondo le migliori tecniche disponibili e, per le parti applicabili, secondo quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adottando tutte le misure atte a garantire il miglior contenimento delle eventuali emissioni diffuse.